

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 162 in data 21 aprile 2020

ACQUISTO DI MASCHERINE MEDICO CHIRURGICHE E DI DPI PER IL PERSONALE DELLE SEDI AZIENDALI.

il Direttore Generale

Premesso che:

- a partire dal 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. n. 6 del 23/02/2020 e successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

Visti, da ultimo:

- il DPCM 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

Considerato che:

- tenuto conto delle misure disposte dalle autorità competenti e del livello di rischio a cui i lavoratori dell'Azienda sono esposti, risulta necessario attuare interventi di prevenzione e protezione, tra i quali l'uso di mascherine medico-chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie come indicato nell'aggiornamento al 14/04/2020 del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
- si rende necessario dotare le sedi aziendali di mascherine da fornire al personale;
- stante l'urgenza di provvedere, in data 27/03/2020 gli uffici aziendali della UOG di Sondrio hanno provveduto ad ordinare n. 1.200 mascherine chirurgiche (mascherine di protezione monouso EN 149:2001+A1:2009) all'operatore economico Permedica S.p.A. con sede in Merate (LC), Via Como 38 – P.IVA 01975020130, prontamente consegnate alla UOG di Sondrio (n. 600) e alla UOG di Lecco (n. 600) per l'importo di € 1.236,00, oltre IVA di legge;
- in data 20/04/2020 gli uffici della UOG di Bergamo hanno provveduto ad ordinare, per le complessive necessità aziendali, n. 6.000 mascherine chirurgiche (mascherine di protezione monouso Layer tre strati Tipo II) e di n. 300 mascherine FFP2 (mascherine di protezione con certificazione KN 95) all'operatore economico Arch S.r.l. con sede legale in Capriolo (BS) via Don Martinazzoli n° 31-P.IVA 03610040986 per l'importo complessivo di € 6.690,00 oltre IVA di legge;
- le condizioni offerte dagli operatori economici interpellati sono da ritenersi congrue stanti le attuali condizioni di mercato e la indisponibilità dell'offerta dei dispositivi di che trattasi;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 40.000 euro possano essere affidati mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice";
- l'art. 11 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sotto soglia" approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019;

Evidenziata la necessità di provvedere speditamente, mediante affidamento diretto, all'acquisto di tali dispositivi, a protezione del personale attualmente in servizio presso le sedi o nei cantieri e in vista del graduale rientro dei lavoratori alle ordinarie attività;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare la spesa di € 1.236,00 oltre IVA di legge per l'acquisto di n. 1.200 mascherine chirurgiche (mascherine di protezione monouso EN 149:2001+A1:2009) a favore dell'operatore economico Permedica S.p.A. con sede in Merate (LC), Via Como 38 – P.IVA 01975020130 nominando RUP l'arch. Lino Antonio Saligari della UOG di Sondrio;
2. di autorizzare l'ulteriore acquisto di n. 6.000 mascherine chirurgiche (mascherine di protezione monouso Layer tre strati Tipo II) e di n. 300 mascherine FFP2 (mascherine di protezione con certificazione KN 95) all'operatore economico Arch S.r.l. con sede legale in Capriolo (BS) via Don Martinazzoli n° 31-P.IVA 03610040986 per l'importo complessivo di € 6.690,00 oltre IVA di legge, nominando RUP il geom. Michele Sorte della UOG di Bergamo;
3. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)